



COMUNE DI VILLAFALLETTO

(Provincia di Cuneo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 56

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **29** del mese **APRILE** alle ore **13,00** nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	Presenti	Assenti
SARCINELLI Giuseppe	Sindaco	X	
SOLA Roberta	Assessore	X	
ROSSO Laura	Assessore		X
		2	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che la legge 160/2019 art. 1 commi 816-847 istituisce a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali;

Premesso che ai sensi dell'art. 1 comma 819, della Legge 160/2019 il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Premesso che, i previgenti tributi sono sostituiti dal presente canone unico, ma non abrogati, pertanto continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività di accertamento dell'ufficio competente;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 comma 821 della Legge 160/2019 il canone è disciplinato dagli enti con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

Viste, a tal fine, le seguenti deliberazioni:

-C.C. n. 15 del 26/04/2021 ad oggetto "Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria";

-C.C. n. 16 del 26/04/2021 ad oggetto "Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate";

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 18/02/2021, esecutiva, avente per oggetto "Disposizioni transitorie valide fino all'istituzione mediante Regolamento ed all'approvazione delle tariffe del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, co. 816, L. 27/12/2020 n. 160;

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita: «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Tenuto conto che, nel corso della gestione, essendo emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle tariffe ora in vigore, è stato richiesto, all'ufficio, di predisporre i necessari atti.»; Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

Visto che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio

dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;

Richiamato l'art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020 come modificato dall'art. 106 - comma 3 bis del D.L. 34/2020 che ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio 2021/2023 al 31 gennaio 2021, termine ulteriormente prorogato al 31 marzo 2021 per effetto del Decreto del Ministro dell'Interno del 13/01/2021 e da ultimo ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 per effetto del "Decreto sostegni" ossia il decreto legge n. 41 del 22.03;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla contestuale determinazione delle tariffe del canone unico patrimoniale come da allegato A e B, allegato in parte integrante e sostanziale al presente atto;

Visti:

-il D.Lgs 267/2000;

-lo Statuto comunale;

-il Regolamento Comunale di Contabilità;

-la Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);

-la Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);

DATO atto del parere tecnico-contabile favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1° D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, I comma, del medesimo D.Lgs, la regolarità e la correttezza della delibera proposta dal Responsabile dell'Ufficio finanziario;

Con votazione *unanime e favorevole* resa dagli aventi diritto nelle forme di legge:

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare le tariffe del nuovo Canone Unico Patrimoniale come indicato nell'allegato "A" e "B", parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Di dare atto che le predette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 sussistendo ragioni di urgenza nell'adozione dei provvedimenti consequenziali.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe

L'ASSESSORE
f.to SOLA Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione :

- Viene affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
- E' stata comunicata con lettera prot. 4034 in data 17.05.2021 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267.
- È stata trasmessa:

☐ alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. _____ in data _____

☐ alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera prot. _____ in data _____

☐ al Difensore Civico con lettera prot. _____ in data _____

☐ al Tribunale di _____ con lettera prot. _____ in data _____

☐ _____ con lettera prot. _____ in data _____

lì 17.05.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 29.04.2021.

x Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

lì 17.05.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZEROLI dott.ssa Sonia